

XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

| RESOCONTO SOMMARIO Resoconti Allegati | n. 677 |
|---------------------------------------|--------|
| GIUNTE E COMMISSIONI | |
| Sedute di giovedì 27 settembre 2012 | |

INDICE

| 5 ^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera): | | |
|---------------------------------------------------------|----------|-----|
| Plenaria | Pag. | 3 |
| Commissioni permanenti | | |
| 1 ^a - Affari costituzionali: | | |
| Plenaria | Pag. | 5 |
| 2 ^a - Giustizia: | | |
| Plenaria | » | 11 |
| 4 ^a - Difesa: | | |
| Plenaria | » | 18 |
| 5 ^a - Bilancio: | | |
| Plenaria | » | 40 |
| Sottocommissione per i pareri | » | 42 |
| 11 ^a - Lavoro: | | |
| Plenaria | » | 44 |
| 12 ^a - Igiene e sanità: | | 4.5 |
| Ufficio di Presidenza (Riunione n. 206) | » | 45 |
| Commissioni bicamerali | | |
| Per la sicurezza della Repubblica: | | |
| Plenaria | Pag. | 46 |

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

COMMISSIONI CONGIUNTE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Giovedì 27 settembre 2012

Plenaria

36^a Seduta

Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera GIORGETTI

Interviene il presidente dell'Istat, Enrico Giovannini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GIORGETTI propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Le Commissioni congiunte concordano.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento del Senato e dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera, in ordine alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza per il 2012 (Doc. LVII, n. 5-bis)

Audizione del presidente dell'Istat, Enrico Giovannini

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente GIORGETTI, il presidente dell'Istat, Enrico Giovannini, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati DUILIO (PD), BARETTA (PD) e NANNICINI (PD) e il senatore MORANDO (PD), nonché il presidente GIORGETTI, ai quali replica il dottor Enrico Giovannini.

Il presidente GIORGETTI ringrazia il Presidente dell'ISTAT per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 16,35.

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Giovedì 27 settembre 2012

Plenaria 430^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

- (2) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive
- (3) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori
- (17) Laura BIANCONI e CARRARA. Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive
- (27) PETERLINI ed altri. Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati
- (28) PETERLINI e PINZGER. Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino Alto Adige
- (29) PETERLINI ed altri. Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime
- (93) Vittoria FRANCO. Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione

- (104) Helga THALER AUSSERHOFER. Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento
- (110) CUTRUFO. Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533
- (111) CUTRUFO. Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza
- (257) Silvana AMATI ed altri. Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive
- (696) SARO. Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali
- (708) CECCANTI ed altri. Legge per l'uguaglianza tra uomini e donne. Modifiche alla normativa vigente in materia di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici e privati e di effettiva parità
- (748) MOLINARI ed altri. Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per l'introduzione del voto di preferenza
- (871) CUFFARO. Modifiche al sistema elettorale in materia di introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
- (1105) PERDUCA ed altri. Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario a doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
- (1549) CECCANTI ed altri. Modifiche alla normativa per le elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
- (1550) CABRAS ed altri. Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
- (1566) CHITI ed altri. Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
- (1807) ESPOSITO ed altri. Disposizioni e delega al Governo concernenti il collegamento delle liste elettorali alle candidature per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei presidenti di regione, dei presidenti di provincia e dei sindac
- (2098) CECCANTI ed altri. Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con eventuale doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali
- (2293) RUTELLI ed altri. Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati

- con sistema proporzionale e voto personalizzato, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali
- (2294) RUTELLI ed altri. Norme per l'elezione del Senato della Repubblica
- (2312) CECCANTI ed altri. Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con voto alternativo per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
- (2327) CECCANTI ed altri. Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e introduzione di una disciplina elettorale comune per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario con recupero su base proporzionale
- (2357) MUSSO. Nuova disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la conseguente modifica dei testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n, 533
- (2634) SANNA ed altri. Modifiche alla disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato
- (2650) BIANCO. Revisione delle disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato, nonché per la revisione dei testi unici in materia elettorale
- (2700) QUAGLIARIELLO ed altri. Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
- (2846) Anna FINOCCHIARO ed altri. Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei Deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali
- (2911) BELISARIO ed altri. Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alle funzioni pubbliche elettive, con riferimento ai soggetti condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo
- (2938) PETERLINI. Nuove disposizioni in materia di elezione del Senato della Repubblica
- (3001) BENEDETTI VALENTINI. Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con divieto di candidatura plurima e introduzione della preferenza unica
- (3035) TOMASSINI. Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati
- (3076) DEL PENNINO ed altri. Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533
- (3077) DEL PENNINO ed altri. Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

- (3122) CECCANTI ed altri. Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali con l'adozione di un sistema misto ispano-tedesco
- (3406) Albertina SOLIANI ed altri. Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e ripristino delle previgenti disposizioni legislative per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la disciplina della selezione delle candidature di collegio mediante votazioni primarie
- (3410) CALDEROLI ed altri. Modificazioni al sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
- (3418) BELISARIO. Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
- (3424) PISTORIO e OLIVA. Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per l'introduzione del sistema della preferenza e la modifica del premio di maggioranza per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
- (3428) QUAGLIARIELLO e DI STEFANO. Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica
- (3477) Anna FINOCCHIARO e ZANDA. Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica
- (3484) GASPARRI e QUAGLIARIELLO. Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica
- (3485) DEL PENNINO e SBARBATI. Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
- (3486) DEL PENNINO e SBARBATI. Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533
- e petizioni nn. 4, 12, 247, 329, 367, 417, 533, 614, 729, 813, 847, 883, 938, 1042, 1073, 1077, 1128, 1152, 1201, 1259, 1320, 1424, 1549 e 1562 ad essi attinenti (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE sottolinea l'opportunità che la Commissione, nelle sedute che saranno convocate nella prossima settimana, si orienti al fine di definire un testo da sottoporre all'Assemblea per la discussione. A tal fine osserva che si dovranno dirimere alcune questioni controverse.

Anzitutto la previsione di un eventuale premio di maggioranza che, in considerazione delle osservazioni della Corte costituzionale, potrà essere

condizionato al conseguimento di una certa percentuale di voti o, più precisamente, di un certo numero di seggi. Inoltre, si dovrà compiere una scelta fra il sistema basato su liste di candidati e voto di preferenza (singolo o plurimo) ovvero basato su collegi uninominali. In proposito, si potrà tenere conto anche dell'ipotesi, avanzata nella seduta di ieri dal senatore Quagliariello, di attribuire i seggi sulla base di liste bloccate corte in collegi più piccoli di quelli attuali.

Qualora la Commissione non riuscisse a esprimere una maggioranza su nessuno dei progetti in esame, dovrà trarne le conseguenze. Tuttavia, riferirà al Presidente del Senato, prospettando l'opportunità che i lavori possano proseguire anche nella settimana successiva alla prossima, in vista di un esito positivo.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*PdL*) nota che vi è una generale disponibilità per individuare soluzioni tecniche condivise in merito all'entità del premio di maggioranza e ai soggetti a cui va attribuito. Sulle questioni aperte, indicate dal Presidente, a suo avviso si deve procedere a una votazione, in modo che ciascun Gruppo parlamentare si assuma la propria responsabilità nella scelta del testo base.

Il senatore ZANDA (PD) condivide la proposta di una votazione per individuare il disegno di legge da assumere quale base per il proseguio dell'*iter*. La Commissione, nella prossima settimana, potrebbe votare per la scelta del testo base e, nello stesso tempo, proseguire con il confronto fra i Gruppi parlamentari per approfondire e definire gli aspetti controversi.

A suo avviso, occorre considerare due questioni principali. Anzitutto, il meccanismo attraverso il quale la legge elettorale può assicurare la governabilità nella prossima legislatura. Quanto al metodo di scelta dei parlamentari, la distanza fra le posizioni può essere colmata, se si svolge un confronto non pregiudiziale sul dettaglio delle diverse formule.

Il relatore BIANCO (*PD*) prende atto con soddisfazione della convergenza delle parti politiche sull'opportunità di compiere una scelta attraverso il voto. Non essendovi una proposta unitaria dei relatori, essi individueranno le iniziative che possono conseguire il consenso maggioritario della Commissione per sottoporle al voto. Una volta individuato il testo base, si potrà fissare un breve termine per la presentazione di emendamenti.

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) ricorda che storicamente, per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono valse regole elettorali distinte: ciò non ha impedito la governabilità, né ha impedito che si realizzassero – nelle legislature passate – riforme costituzionali di grande rilievo.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) nota che anche la seduta odierna non ha consentito alcun progresso e non ha favorito la composizione delle posizioni contrastanti. Auspica che i relatori tengano in considerazione anche le proposte presentate da senatori o da Gruppi parlamentari minori, che contengano disposizioni utili alla risoluzione delle questioni controverse.

In particolare, per quanto riguarda la scelta dei candidati, si può adottare un sistema di liste molto brevi (due o tre candidati e voto di preferenza): in questo modo, non si determinerebbero gli effetti pericolosi collegati al voto di preferenza.

Quanto al premio di maggioranza, si potrebbe stabilire che esso è attribuito in misura piena, se il partito o la coalizione vincente raggiungono una certa soglia di consensi, ovvero in misura più modesta (premio di aggregabilità), qualora nessun partito raggiunga il traguardo minimo di consensi.

Conclude, sottolineando la preferenza per l'adozione di modelli già utilizzati in altri ordinamenti, in ragione dell'esperienza negativa maturata con la legge elettorale vigente, e ricorda l'opportunità di prevedere che l'elettore indichi direttamente sulla scheda il nome del Presidente del Consiglio.

Il senatore CECCANTI (PD) nota che alcune proposte prospettano la reintroduzione del voto di preferenza multiplo, abrogato con referendum fin dal 1991. Più in generale, ritiene che si debbano respingere le proposte che ripristinino norme abrogate dai cittadini con i referendum abrogativi del 1991 e del 1993.

Il PRESIDENTE, in conclusione, invita i relatori a compiere un verifica dei testi in esame, individuando quelli che possono trovare una maggioranza nella Commissione, la quale sarà chiamata a pronunciarsi con un voto in una seduta della prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

GIUSTIZIA (2a)

Giovedì 27 settembre 2012

Plenaria 341^a Seduta

Presidenza del Presidente BERSELLI

Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il ministro della giustizia Paola Severino Di Benedetto, accompagnata dal capo dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, dottor Luigi Birritteri.

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Malinconico.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BERSELLI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico e che sarà reso disponibile in tempi brevi.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2156-B E CONGIUNTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

Il presidente BERSELLI ricorda ai colleghi che oggi alle ore 18 scadrà il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2156-B. Informa quindi che sottoporrà al presidente della Commissione affari costituzionali, in relazione alla prosecuzione dell'esame del disegno di legge n. 2156-B in materia di anticorruzione: la proposta di destinare le

sedute di martedì pomeriggio (dalle ore 14,30 alle ore 16,30) ed eventualmente, ove necessario, di giovedì mattina, e di dedicare invece la seduta pomeridiana di giovedì alla espressione dei prescritti pareri del relatore e del Governo sui suddetti emendamenti. Precisa che tale proposta di calendario è stata elaborata tenendo conto anche degli impegni del Ministro della giustizia, al fine di consentirle di partecipare personalmente ai lavori delle Commissione riunite. Tale programma dovrebbe peraltro consentire alle Commissioni di concludere i propri lavori in sede referente entro la metà del mese di ottobre.

La senatrice DELLA MONICA (PD) manifesta la disponibilità del suo Gruppo a partecipare anche a sedute notturne o antimeridiane.

Il senatore SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) si associa, a nome del proprio Gruppo, alla collega Della Monica.

Il ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO fa presente che, qualora fosse necessario, la prosecuzione della illustrazione degli emendamenti potrebbe avere luogo anche nella giornata di mercoledì, essendo comunque assicurata la presenza del Governo, nella persona di uno dei Sottosegretari alla giustizia.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro della giustizia sull'attuazione della delega in materia di revisione della geografia giudiziaria

Riprende la procedura informativa, sospesa nella seduta del 19 settembre scorso.

Il senatore ANDRIA (PD) rinvia alle considerazioni già svolte dal senatore Caliendo sulla questione afferente alla soppressione della sezione distaccata di Eboli. Si sofferma criticamente quindi sulla soppressione del tribunale di Sala Consilina e sul suo accorpamento al tribunale di Lagonegro. Chiede poi al Ministro se l'esecutivo stia valutando l'ipotesi di un eventuale differimento dell'efficacia delle norme di cui ai decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012.

Pone infine che sia chiarita la disponibilità ad accogliere modifiche ai suddetti decreti.

Il senatore SCARABOSIO (*PdL*), nel rinviare alle considerazioni di carattere tecnico già svolte nel pregevole intervento del collega Malan, si sofferma sull'impatto della riforma della geografia giudiziaria sulla regione Piemonte ed in particolare sulla provincia di Torino. Chiede quindi al Ministro di chiarire se vi sia la possibilità di una revisione della decisione circa la soppressione dei tribunali di Pinerolo e di Ivrea.

Il senatore GIULIANO (*PdL*) interviene ponendo l'attenzione sulle modifiche di geografia giudiziaria apportate al territorio della provincia di Caserta. In proposito lamenta il mancato accoglimento da parte del Governo dei rilievi formulati nel parere della Commissione giustizia.

Chiede quindi se vi sia la possibilità di un intervento correttivo volto a preservare la sezione distaccata di Aversa. In subordine, qualora non fosse possibile ripristinare la suddetta sezione, chiede che la sede del nuovo tribunale di Napoli Nord sia stabilita nella città di Aversa, al fine di assicurare un più equo riequilibrio territoriale.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) chiede al Ministro per quale ragione l'articolo 6 sia stato escluso dall'ambito di applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 155. Tale esclusione a ben vedere rischia di determinare una sorta di «prenotazione di posto», con evidenti problemi di funzionalità e di opportunità.

Invita poi l'Esecutivo a chiarire se vi sia stato uno studio relativo all'impatto finanziario di tale provvedimento tenuto conto che l'articolo 10 del decreto legislativo n. 155 sancisce la mancata presenza di oneri a carico della finanza pubblica.

Conclude sottolineando come il Governo con i provvedimenti di revisione delle circoscrizioni giudiziarie abbia effettivamente realizzato una riforma epocale. Non deve passare inosservato il fatto che in questa sede si stia discutendo dell'eventuale mantenimento solo di alcuni tribunali o sezioni distaccate, a fronte degli oltre 900 uffici giudiziari soppressi in base ai decreti legislativi.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), dopo alcune considerazioni sull'applicazione dei principi della legge delega per quanto riguarda il distretto di Perugia, formula alcune osservazioni sulla filosofia che appare ispirare il decreto legislativo che, se nel complesso appare rispettoso delle prescrizioni più puntuali recate dalla delega legislativa – quale la cosiddetta «regola del tre» – non è stato però sufficientemente coraggioso nel seguire l'indirizzo del riequilibrio territoriale, demografico e funzionale.

Il senatore CHIURAZZI (PD) fa presente di essere stato fra coloro i quali ritenevano che nel suo parere sugli schemi di decreto legislativo la Commissione non dovesse dare indicazioni puntuali al Governo rispetto a singoli uffici giudiziari, ma dovesse semplicemente limitarsi a valutare i criteri seguiti nella redazione dello schema e a dare indicazioni metodologiche per quella del decreto definitivo. Pur in questa prospettiva più limitata, però, egli non può nascondere la sua delusione per il fatto che le considerazioni della Commissione siano state di fatto sostanzialmente disattese, in particolare per quanto riguarda il criterio, pure specificamente indicato dalla legge delega, della valutazione delle specificità geografiche; tale è il caso della Basilicata, una regione poco popolata ma vasta e percorsa da collegamenti non sempre facili, nella quale si sono prese deci-

sioni come la soppressione del tribunale di Melfi e della sezione distaccata di Pisticci, che determineranno una grave difficoltà di accesso al servizio giustizia per vasta parte della regione.

Il senatore MURA (*LNP*), nel ribadire le considerazioni che erano state svolte in sede di discussione sull'espressione del parere con riferimento agli uffici giudiziari della Lombardia, esprime vivo disappunto per il fatto che il Governo abbia puramente e semplicemente ignorato la quasi totalità delle indicazioni provenienti dalle Commissioni parlamentari, un comportamento che, al di là della specifica questione della revisione della geografia giudiziaria, induce ad amare considerazioni sullo stato della democrazia rappresentativa in Italia.

Dopo un breve intervento del senatore FAZZONE (*PdL*), il quale lamenta i gravi disagi che provocherà alle popolazioni del basso Lazio la riorganizzazione degli uffici giudiziari decisa dal Governo, la senatrice MONGIELLO (*PD*) deplora la decisione di sopprimere il tribunale di Lucera; il Governo, ignorando le indicazioni sul punto delle Commissioni parlamentari, non ha tenuto conto né delle dimensioni dell'area geografica interessata – il circondario di Lucera infatti era il quarto per estensione fra quelli sub-provinciali, e il ventiseiesimo in assoluto, insistendo oltretutto in una provincia, quella di Foggia, che è estesa pressappoco quanto l'intera Umbria – né del dato demografico, dal momento che la popolazione del circondario era ben superiore a quella di altri tribunali che non sono però stati soppressi, come Caltagirone e Spoleto, né dell'elevatissima produttività dell'ufficio giudiziario soppresso né, infine, dell'esistenza di preoccupanti fenomeni di criminalità organizzata che richiedono un presidio giudiziario nel Gargano.

In conclusione, ella esprime fortissime perplessità sugli effettivi risparmi garantiti dall'operazione, dal momento che le strutture del tribunale di Foggia sono assolutamente insufficienti a reggere l'aumento di organico e di lavoro che deriverà dall'accorpamento del tribunale di Lucera.

Il senatore MORRA (*PdL*) si associa alle considerazioni della senatrice Mongiello, ed osserva come dalla lettura delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro alla Camera dei deputati lo scorso 13 settembre si possa osservare che l'elemento dirimente per la soppressione del tribunale di Lucera è stato, in effetti, quello della distanza troppo breve, 20 km, fra i due capoluoghi di circondario, elemento di cui invece non si è tenuto conto in altri casi, si pensi ai tribunali di Chieti e Pescara, distanti non più di 15 km. L'oratore osserva poi che la soppressione del tribunale di Lucera rischia di compromettere una efficacissima azione di contrasto della rete di criminalità organizzata del Gargano, portata avanti negli ultimi anni da quella procura della Repubblica.

Il senatore SCANU (PD), nel ringraziare il Ministro per il tempo e l'attenzione dedicati a lui e ad altri rappresentanti della Sardegna la scorsa

settimana, si fa interprete della richiesta dei cittadini di La Maddalena di non sopprimere la sezione distaccata del tribunale di Tempio Pausania ivi esistente, ma di tenerla in vita in modo da consentirle di svolgere anche solo un'udienza al mese.

Il ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO ringrazia il Senato per l'impegno e l'attenzione con cui ha contribuito al processo di redazione dei decreti legislativi, un'impresa non facile che ha tenuto impegnati gli uffici del Ministero per un intero anno.

Ella afferma con forza che il Governo non ha affatto sottovalutato o ignorato le indicazioni delle Commissioni parlamentari; in realtà, così come prevede la procedura della legislazione delegata, lo schema di parere è stato redatto con la massima attenzione ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega, e quindi nel pieno rispetto della deliberazione parlamentare, e successivamente si è tenuto conto per quanto possibile di pareri delle Commissioni permanenti che sono obbligatori ma non vincolanti, e ogni volta che ce ne si è discostati il Governo ha dato conto dei motivi della sua differente valutazione.

Del resto, le indicazioni dei pareri di cui si è tenuto conto non sono di poca importanza, e fra queste va certamente annoverata la ridefinizione territoriale degli uffici giudiziari del basso Lazio; in proposito, ella fa presente in particolare al senatore Fazzone che la decisione adottata nel decreto legislativo è esattamente conforme al parere parlamentare, che del resto è stato basato su considerazioni che il Governo ha condiviso e che, per quanto riguarda i profili afferenti al contrasto alla criminalità organizzata, stanno trovando conferma in queste settimane.

Il Ministro replica poi rapidamente ad una serie di rilievi svolti dai senatori intervenuti.

In primo luogo si sofferma sulla soppressione del tribunale di Lucera, criticata dal Presidente, dal senatore Caliendo, dalla senatrice Mongiello e dal senatore Morra, e fa presente che la soluzione adottata in questo caso è stata ritenuta l'unica compatibile con gli effettivi carichi di lavoro dell'ufficio giudiziario – in proposito ella fornisce una serie di cifre che si impegna a trasmettere in dettaglio ai senatori interessati – osservando come gran parte del contenzioso attribuito a questo tribunale sia collegato a un fenomeno di serialità in cause previdenziali che ha un'evidente natura patologica.

Quanto alla sopravvivenza di tribunali più piccoli di quello di Lucera, o situati a minor distanza dal tribunale potenzialmente accorpante, ella fa presente che si tratta in ogni caso di situazioni in cui la soppressione del tribunale avrebbe richiesto una specifica norma primaria, trattandosi o di tribunali provinciali, o di situazioni in cui aveva trovato applicazione la cosiddetta «regola del tre» recata dalla delega legislativa.

Si sofferma poi sulla questione del tribunale di Rossano Calabro, facendo presente che la sua soppressione e l'accorpamento con Castrovillari rispondono ad un'attenta valutazione di ottimizzazione della platea di due circondari contigui geograficamente omogenei, e di ricerca dell'efficienza nel contrasto alla criminalità organizzata, nonché sulla circostanza che tra i due capoluoghi la sede di Castrovillari appare quella meglio attrezzata.

Passa quindi alla questione della soppressione dei tribunali di Sanremo e Chiavari, osservando come nel contesto geodemografico della Liguria si sia palesata – nonostante gli sforzi fatti dal Ministero per cercare una soluzione che salvasse almeno la sede di Chiavari – l'impossibilità di mantenere in vita tale circondari. Anche l'idea ventilata da alcuni senatori di salvare Sanremo accorpando Imperia, avrebbe richiesto una deroga approvata con norma primaria.

Parimenti, non risulta praticabile, anche in considerazione della necessità di salvaguardare un minimo di armonia fra le circoscrizioni giudiziarie e quelle amministrative, l'idea di garantire la sopravvivenza del tribunale di Bassano del Grappa aggregandovi la sezione distaccata di Cittadella del tribunale di Padova.

Analoghe considerazioni valgono per le osservazioni sul tribunale di Pinerolo svolte dal senatore Malan: nell'osservare l'irrazionalità di soluzioni che avrebbero determinato la compresenza di un numero eccessivo di procure della Repubblica nel territorio della stessa provincia, ella osserva come comunque anche la soluzione adottata dal Governo assicura quel decongestionamento del tribunale di Torino che pure era stato invocato dal senatore Malan.

Si sofferma quindi sulle questioni rilevate dal senatore Chiurazzi, con riferimento alla geografia giudiziaria della Basilicata, facendo presente che non si può non tener conto della realtà demografica e del contenzioso effettivamente esistente in Basilicata: in effetti, bisogna acquisire la consapevolezza che, lungi dal risultare praticabile il mantenimento di quattro tribunali e una sezione distaccata, solo il carattere inderogabile della «regola del tre» ha reso possibile il mantenimento di un terzo circondario oltre a quelli provinciali.

Si sofferma poi sulla questione dell'accorpamento tra Lagonegro e Sala Consilina – una decisione il cui carattere eccentrico è stato ben presente agli uffici del Ministero, ma che alla fine è apparsa l'unica veramente praticabile soprattutto in base a considerazioni di carattere geografico – nonché, avvalendosi anche di elementi forniti alla Commissione dal Capo del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, dottor Luigi BIR-RITTERI, sul complesso degli interventi operati in Lombardia.

Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Giuliano in ordine alla costituzione del tribunale di Napoli Nord, il Ministro manifesta la più ampia disponibilità a tenere conto dei suoi suggerimenti, ed osserva come per l'individuazione del capoluogo del circondario è già in corso una sorta di competizione virtuosa tra le cinque vecchie sedi di sezione distaccata che lo andranno a costituire.

Il Ministro, poi, si sofferma sulla questione delle sezioni distaccate.

È ben vero che la Commissione di studio istituita presso il Ministero aveva ventilato il mantenimento di circa 60 delle 220 sezioni, ma lo aveva fatto come ipotesi alternativa a quella della radicale soppressione, che alla fine è stata preferita in considerazione dei risultati del tutto insoddisfacenti

sul piano dell'allocazione ottimale delle risorse, data in dieci anni da tale istituto.

Per quanto riguarda infine la copertura finanziaria e la stessa utilità economica dell'operazione di riorganizzazione degli uffici giudiziari, il Ministro fa presente che tutte le spese che saranno necessarie risultano attualmente coperte e che, con la soppressione complessiva di circa 900 uffici giudiziari e la conseguente realizzazione di economie di scala derivanti da una più efficiente utilizzazione del loro personale, si attendono risparmi che tutte le simulazioni hanno dimostrato essere potenzialmente molto elevati.

Il presidente BERSELLI ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 17,30.

DIFESA (4^a)

Giovedì 27 settembre 2012

Plenaria

326^a Seduta

Presidenza del Presidente CARRARA

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Magri.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(3271) Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale

(934) TORRI e MURA. – Delega al Governo per perfezionare il riallineamento delle carriere del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica a quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri

- e petizione n. 170 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 25 luglio scorso.

Il presidente CARRARA dà conto del parere espresso dalla Commissione Bilancio sul testo del disegno di legge n. 3271. Esso risulta essere in parte non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo con osservazione e in parte non ostativo con presupposti. Non è tuttavia possibile procedere alla votazione, mancando il parere della stessa Commissione Bilancio sugli emendamenti.

Stante quanto precede, osserva quindi che potrebbe essere soddisfatta la richiesta di riapertura del termine per la presentazione di ulteriori emendamenti fatta pervenire alla Presidenza la scorsa settimana dal senatore Ramponi. Il nuovo termine potrebbe essere fissato per martedì 2 ottobre, alle ore 10.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARE ASSEGNATO

Stato di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 107 del 2011, con particolare riferimento all'impiego di nuclei di protezione a bordo del naviglio civile che transita in acque colpite dal fenomeno della pirateria (n. 747) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 luglio scorso.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente CARRARA dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene quindi, in sede di replica, il co-relatore AMATO, dando conto di uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato), predisposto d'intesa con la co-relatrice Pinotti e frutto, altresì, dei rilievi emersi nel corso del dibattito e delle audizioni e di una intensa e proficua collaborazione con tutti gli attori istituzionali interessati.

Nel ricordare anche l'impegno politico profuso sul tema dal Presidente Cantoni (recentemente deceduto), che diede il primo e fondamentale impulso alla trattazione della problematica, ripercorre le fasi istruttorie che hanno portato all'elaborazione della attuale normativa anti-pirateria, a sua volta basata sul fondamentale atto di indirizzo elaborato dalla Commissione stessa nel mese di giugno del 2011.

Quell'atto, peraltro, prevedeva l'elaborazione di un sistema a doppio binario tale da consentire all'armatore il ricorso, per la legittima protezione del naviglio, sia all'operatore pubblico che a quello privato. Tale principio, tuttavia, fu parzialmente disatteso in quanto non furono create le condizioni concrete per attuarlo. Il risultato è che, ad oggi, l'opzione rappresentata dagli operatori di sicurezza privata appare fortemente penalizzata rispetto all'offerta posta in essere dallo Stato (per il tramite dei nuclei di protezione della Marina militare), la quale, peraltro, non risulta quantitativamente sufficiente.

Su tali premesse, all'inizio dell'anno in corso, fu assegnato alla Commissione un nuovo specifico affare allo scopo di valutare le effettive applicazioni della normativa e le problematiche ad esse connesse. La risoluzione oggi presentata è il frutto di quella analisi ed affronta, in particolare, il nodo cruciale di rendere effettiva anche la possibilità, per gli operatori economici, di ricorrere –oltre che ai nuclei di protezione della Marina- anche alla sicurezza privata.

Conclude ringraziando tutti gli attori istituzionali per i contributi offerti ed auspicando, altresì, che il Governo mantenga, nei confronti degli operatori interessati dal fenomeno della pirateria, un atteggiamento improntato alla massima collaborazione.

Replica anche la co-relatrice PINOTTI (PD), sottolineando l'elevato livello qualitativo del dibattito e delle audizioni svolte sul tema e sottolineando i principali impegni contenuti nella risoluzione: l'estensione della platea di imbarcazioni che possono beneficiare della protezione armata, l'intensificazione dei negoziati con i paesi della regione, la necessità di estendere l'area determinata all'interno dell'Oceano indiano ad ulteriori spazi marittimi interessati da episodi di pirateria al danno del naviglio nazionale, l'opportunità di precisare la ripartizione della responsabilità fra comandante della nave e comandante del nucleo di protezione della stessa in caso di azione, la necessità di garantire che i recenti provvedimenti di contenimento della spesa non influiscano sulla disponibilità dei nuclei di protezione offerti dalla Marina, la necessità prorogare per via legislativa fino al 31 dicembre 2013 la deroga in atto all'imbarco anche di guardie giurate che non hanno superato gli appositi corsi teorico-pratici e la centralizzazione della procedura di imbarco dei team privati. Sono inoltre suggerite, prosegue la co-relatrice, anche delle previsioni applicative di natura amministrativa.

Conclude associandosi al co-relatore Amato nel ricordare il profondo impegno politico profuso sul tema dallo scomparso Presidente Cantoni.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) si sofferma innanzitutto sulla situazione di prigionia in cui versano i militari coinvolti nell'incidente internazionale che ha visto coinvolta la nave italiana «Enrica Lexie». Ad oggi, infatti, nonostante l'impegno profuso dal Governo, i due marò risultano ancora detenuti in India.

La vicenda, peraltro, fa emergere la necessità di approfondire debitamente i temi affrontati dalla risoluzione, soprattutto in relazione alla possibilità di imbarcare a bordo delle navi operatori di sicurezza privata che potrebbero essere, peraltro, non adeguatamente preparati alla gestione di situazioni complesse e delicate.

Conclude rimarcando l'opportunità di non procedere al voto nell'odierna seduta, onde poter fare i necessari approfondimenti sul testo presentato dai relatori.

Il sottosegretario MAGRI, nel ricordare, del pari, l'impegno politico dello scomparso Presidente Cantoni per quanto attiene al delicato e grave problema della pirateria in acque internazionali e nel ringraziare i relatori per il lavoro svolto, rimarca l'impegno profuso dalla Difesa su un tema importante e vitale per la tutela dell'economia del Paese, e sottolinea positivamente l'approccio omnicomprensivo concretizzatosi nel testo della bozza di risoluzione.

Conclude esprimendo un profondo apprezzamento per il lavoro della Commissione, ipotizzando la possibilità di sensibilizzare anche la stessa Assemblea del Senato ricorrendo alle procedure di cui al terzo comma dell'articolo 50 del Regolamento.

Il PRESIDENTE osserva che, se non vi sono obiezioni, si potrebbe già votare lo schema di risoluzione poc'anzi illustrato dai relatori.

In caso contrario, il predetto schema potrebbe essere posto in votazione il prossimo martedì.

Il co-relatore AMATO (*PdL*), pur ritenendo le osservazioni formulate dal senatore Caforio degne della giusta considerazione, osserva che lo schema di risoluzione è il frutto di un laborioso compromesso tra numerosi attori istituzionali. Eventuali modifiche, dovrebbero passare per gli stessi procedimenti, comportando un'eccessiva ed inopportuna dilazione temporale.

Ciò premesso, e considerata altresì l'oggettiva difficoltà che si potrebbe registrare nel raggiungere il prescritto numero legale in eventuali sedute notturne, sarebbe a suo avviso opportuno procedere alla votazione nella presente seduta.

Alle considerazioni espresse dal co-relatore Amato, si associano, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori BODEGA (*Misto-SGCMT*) e RAM-PONI (*PdL*).

Dissente il senatore CAFORIO (*IdV*), osservando che ai commissari può e deve essere concesso il tempo necessario per gli opportuni approfondimenti.

Preso atto dei rilievi emersi sino ad ora, il PRESIDENTE invita la Commissione a pronunciarsi sull'opportunità di procedere o meno al voto.

Interviene il co-relatore AMATO (*PdL*), rilevando che una questione così complessa come quella ad oggetto dell'affare dovrebbe tradursi in un atto di indirizzo sul quale si coaguli il maggior consenso politico possibile.

In ragione di ciò, si dichiara favorevole a che si proceda al voto in una successiva seduta, da tenersi, però, nel pomeriggio del prossimo martedì.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) si pone criticamente sul nuovo orientamento assunto dal relatore: la votazione nell'odierna seduta aveva infatti già ricevuto il sostegno di due Gruppi parlamentari.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene infine di differire l'esame ad una prossima seduta, da convocarsi nel pomeriggio del prossimo martedì.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 747

La Commissione, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare assegnato relativo allo stato di attuazione della normativa sul contrasto della pirateria, con particolare riferimento all'impiego di nuclei di protezione a bordo del naviglio civile,

premesso che:

QUADRO GENERALE

il 90 per cento del commercio mondiale ed il 53,3 per cento di quello nazionale transita via mare lungo rotte che sono condizionate da punti di transito obbligatori verso zone di assoluta importanza strategica;

il principale snodo strategico del commercio marittimo internazionale si trova nel Golfo di Aden e nell'Oceano Indiano dove si sviluppano i due terzi del traffico mondiale di petrolio, la metà del traffico mondiale di *container*, un terzo del commercio di merci alla rinfusa, ed è l'area all'interno della quale transitano annualmente 1300 navi battenti bandiera italiana, per una media di quasi 4 al giorno, con picchi fino a 10 navi;

La minaccia dei pirati

il fenomeno della pirateria marittima ha evidenziato negli ultimi anni una notevole, progressiva diffusione, interessando una vasta porzione di Oceano Indiano che, a partire dalle coste somale e dal Golfo di Aden va estendendosi verso oriente fino alle coste dell'India;

le incursioni dei pirati, essendo state efficacemente contrastate delle forze navali militari dispiegate in area, si sono spinte a distanze sempre più elevate dalla costa somala, evidenziando accresciute capacità di azione e di attacco;

nonostante che il fenomeno della pirateria stia registrando, dopo l'iniziale diffusione in aree sempre più vaste (2008-2010), una fase di leggero decremento grazie ad una comunità internazionale maggiormente sensibile alla problematica e più determinata nell'adozione di misure di contrasto, ad oggi rimangono ancora nelle mani dei pirati somali ben 7 navi e 177 ostaggi: per un totale, nel solo 2011, di 439 assalti (riusciti e non) al naviglio mercantile internazionale dei quali 236 al largo delle coste della Somalia, nel Golfo di Aden e nel Mar Rosso (dati IMO –*International Maritime Organization*); 13 assalti sferrati ad imbarcazioni

mercantili battenti bandiera italiana (10 nel Golfo di Aden e 3 nel Golfo di Guinea) – ai quali vanno aggiunte decine di segnalazioni di attività sospette riconducibili a tentativi di abbordaggio a danno del naviglio nazionale;

nel 2011, tre sono state le navi italiane tenute sotto sequestro dai pirati: la nave petroliera «Savina Caylyn», con 22 uomini di equipaggio, abbordata l'8 febbraio da pirati somali al largo delle Coste dello Yemen e rilasciata il 21 dicembre 2011; il cargo «Rosalia D'Amato», con 22 uomini di equipaggio, abbordata il 20 aprile in pieno Mare arabico e rilasciata il 25 novembre 2011; la nave petroliera «Enrico Ievoli», con 18 uomini di equipaggio, abbordata nelle acque prospicienti le coste somale il 27 dicembre e liberata il 23 aprile 2012 in seguito ad un'operazione condotta dalla Marina militare;

il contrasto alla pirateria marittima nel Golfo di Aden – oltre a configurare ingenti costi per il settore amatoriale – comporta costi strategici di medio periodo assai rilevanti per l'intero «sistema Paese», laddove il progressivo spostamento – peraltro già in atto- delle linee di traffico marittimo dal Mar Rosso e dal Mar Mediterraneo all'Oceano Atlantico potrebbe dar luogo ad una consistente riduzione dei traffici nel Mediterraneo, con ripercussioni molto gravi sulle prospettive di lavoro e di sviluppo economico dei principali porti italiani (Gioia Tauro, Genova, Livorno e Trieste), a tutto vantaggio dei porti africani atlantici e del nord Europa;

i costi economici imputabili alla sola pirateria somala, (dati www.oneearthfuture.org) corrispondono a, per il 2011, tra i 6.6 ed i 6,9 miliardi di dollari a fronte dell'impatto complessivo dell'intero fenomeno piratesco che raggiunge i 12 miliardi di dollari;

onde scongiurare il propagarsi della minaccia piratesca l'Italia partecipa all'azione internazionale di contrasto alla pirateria, inizialmente consistente in un dispiegamento di sole unità navali militari nelle acque prospicienti la costa somala ed oggi corroborata dal coinvolgimento delle organizzazioni internazionali del comparto marittimo mondiale attraverso un'opera di diffusione delle informazioni e coordinamento delle iniziative a livello regionale;

sotto il profilo essenzialmente militare l'attività internazionale di contrasto alla pirateria è, ad oggi, testimoniata dalla presenza di navi, aerei da pattugliamento marittimo e uomini di circa venti nazioni che svolgono la loro attività a livello multinazionale come a livello nazionale;

l'Unione europea ha in corso un'operazione navale denominata *Atalanta*, alla quale partecipano, a rotazione, unità militari di Francia, Germania, Grecia, Italia, Spagna e Svezia; mentre la NATO è presente con l'operazione denominata *Ocean Shield* che ha caratteristiche simili a quella europea; a queste due operazioni si affiancano quelle di coalizione sotto egida statunitense denominata *Combined Maritime Force* ove partecipa anche l'Italia ed in particolare la Marina militare con personale di *staff* operativo e quelle prettamente nazionali poste in essere da India, Cina, Iran, Russia, Giappone ed altri paesi;

sotto il profilo finanziario, nel 2012, le risorse stanziate dal nostro Paese per la partecipazione all'operazione militare dell'Unione europea denominata *Atalanta* e all'operazione della NATO denominata *Ocean Shield* per il contrasto della pirateria è pari a 49.686.380 euro; alle quali si devono aggiungere i 2.293.954 euro impiegati, nel medesimo periodo, per la partecipazione di personale militare alla missione militare dell'Unione europea denominata EUTM Somalia e alla recente iniziativa dell'Unione europea per la *Regional Maritime Capacity Building* nel Corno d'Africa e nell'Oceano Indiano occidentale denominata EUCAP NESTOR;

CONTESTO INTERNAZIONALE

il Rapporto delle Nazioni Unite sulla pirateria somala, curato da Jack Lang e pubblicato il 25 gennaio 2011, sottolinea come, di pari passo all'indispensabile coordinamento internazionale dello strumento navale militare, tutti gli attori della *governance* dell'emergenza pirateria ravvisino un'accresciuta sensibilità riguardo al rigoroso rispetto, da parte delle imbarcazioni mercantili, di specifiche *best management practices* di autoprotezione, onde ridurre al minimo il rischio di soccombere ai tentativi di assalti pirateschi;

le vigenti best management practices di auto-protezione del naviglio (quali ad esempio l'addestramento dell'equipaggio, l'installazione di una cittadella blindata anti-sequestro sulla nave, l'elevazione di barriere in filo spinato anti-abbordaggio o il respingimento delle imbarcazioni dei pirati con generiche misure non letali, come l'utilizzo di potenti idranti) sono considerate dal citato rapporto il «miglior strumento per la protezione contro gli atti di pirateria»;

la pressante necessità di sviluppare un'efficace strategia di deterrenza, fondata sulla sinergia tra azione militare e comportamenti delle singole imbarcazioni private, e capace di comprendere misure accessorie alle best management practices, ha portato il Maritime Safety Committee (MSC) delle Nazioni Unite in seno all'IMO – riunitosi a Londra il 20 maggio 2011 – ad emanare due circolari (MSC.1/ Circ.1405 e MSC.1/ Circ.1406), recanti dettagliate «Linee guida provvisorie per le Compagnie private di sicurezza marittima che forniscono servizi di protezione a bordo di navi che transitano nell'Area ad Alto Rischio di Pirateria»;

il 23 febbraio 2012, a Londra, si è tenuta la Conferenza sulla Somalia (cui hanno partecipato 55 delegazioni nazionali), che, ribadendo l'assoluta necessità di sradicare la pirateria marittima, ha fatto esplicito riferimento agli sforzi compiuti nel campo dell'autodifesa da parte dell'industria marittima, sia per quanto riguarda le buone prassi gestionali a bordo sia per l'utilizzo di compagnie private per la sicurezza armata;

il 14 marzo 2012 il portavoce del Segretario di Stato degli Stati Uniti, Andrew Shapiro, ha comunicato che «il Dipartimento di Stato ha scelto di incoraggiare l'imbarco di team privati di protezione armata a bordo dei mercantili», poiché ritenuti «un fattore potenzialmente risolutivo per gli sforzi dell'azione anti-pirateria marittima», dicendosi altresì pronto a sviluppare una cooperazione con i Paesi costieri confinanti alle aree ad alto rischio pirateria, tesa ad incentivare l'emanazione di regolamenti che favoriscano il trasbordo di squadre di protezione privata adeguatamente armate ed equipaggiate da e per le navi mercantili statunitensi in transito in acque internazionali;

al fine di fornire agli armatori ed alle Società di Sicurezza Marittima (PMSC – *Private Maritime Security Companies*) uno strumento chiaro ed esauriente per poter gestire l'imbarco, l'operatività e le regole di ingaggio per le guardie di sicurezza a bordo delle navi mercantili, il 28 marzo 2012 l'Organizzazione del trasporto marittimo internazionale *Baltic and International Maritime Council* (BIMCO) – che rappresenta gli interessi degli armatori per un 65 per cento del tonnellaggio mondiale – ha pubblicato un «contratto-tipo» denominato GUARDCON per l'utilizzo di «guardie» di sicurezza a bordo di navi mercantili, per gli aspetti che attengono spedizioni ed affari legali marittimi; all'impiego di servizi di sicurezza; ed ai livelli minimi di copertura assicurativa per le società di sicurezza marittima;

durante il vertice del MSC dell'IMO, svoltosi tra il 16 ed il 25 maggio 2012 a Londra – cui hanno partecipato più di 900 delegati fra i quali il rappresentante per gli affari legali dell'ONU, numerosi Ministri degli esteri degli Stati membri dell'organizzazione, rappresentanti governativi, osservatori internazionali e organizzazioni non governative – su espressa richiesta del Segretario generale dell'IMO, Koji Sekimizu, è stato costituito un gruppo di lavoro al fine di redigere un documento contenente le linee guida definitive sull'utilizzo di personale di sicurezza privata in funzione antipirateria marittima (PMSCs) a bordo del naviglio privato, ritenute indispensabili all'armonizzazione delle politiche connesse alla protezione dei trasporti marittimi internazionali;

durante la riunione *ad hoc* svoltasi a Washington il 12 settembre 2012 e convocata dagli Stati Uniti sul tema dei *Privately Contracted Armed Security Personnel* è stato confermato dai numerosi paesi partecipanti un consenso ad approfondire la materia;

L'ITER DELLA NORMA

onde consentire l'autorizzazione all'imbarco di nuclei di protezione ed autodifesa armata a bordo del naviglio nazionale, anche l'Italia si è dotata di un'apposita legislazione introdotta a seguito delle indicazioni emerse dall'indagine conoscitiva sul possibile contributo delle Forze armate per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno della pirateria in acque internazionali svolta da questa Commissione dal 5 maggio al 16 giugno 2011, i cui risultati sono stati riassunti in una apposita Risoluzione della Commissione, approvata nella seduta del 22 giugno 2011 ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento;

la richiamata risoluzione (*Doc*. XXIV n. 24) – approvata al termine di una ricognizione della normativa internazionale e delle caratteristiche

del fenomeno e dopo aver offerto una panoramica delle risposte diplomatico-militari poste in essere dalla comunità internazionale, nonché dei punti di vista degli esponenti della Confederazione italiana armatori (CONFITARMA) e della Federazione nazionale imprese di pesca (FEDERPESCA) - ha impegnato il Governo ad adottare misure, fra le altre, atte ad: «individuare urgentemente soluzioni legislative che consentano di superare le problematiche di natura giuridica connesse alla creazione di un'adeguata strategia di autodifesa, al fine di tutelare nel modo più ampio possibile il naviglio mercantile e da diporto battente bandiera italiana che transita in acque internazionali ad alto rischio pirateria a predisporre, mediante lo strumento della decretazione d'urgenza, a partire dal prossimo atto di rifinanziamento delle missioni internazionali: un provvedimento che configuri – quale soluzione funzionale ma non esclusiva – la possibilità di impiegare a bordo delle navi battenti bandiera italiana team armati della Marina militare, il cui derivante onere finanziario sia a totale carico degli armatori che ne faranno richiesta; e, sempre nell'ambito del medesimo provvedimento, una disciplina normativa che autorizzi comunque l'armatore – qualora lo voglia o lo preferisca – ad avvalersi di servizi di sicurezza privata a bordo delle proprie imbarcazioni, finalizzati alla deterrenza ed autodifesa di fronte alla minaccia piratesca»;

i contenuti della citata risoluzione sono stati parzialmente recepiti dal Governo che ha così scelto di varare nuove norme per garantire la sicurezza dei trasporti marittimi italiani mediante l'introduzione di una specifica normativa di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 107 del 12 luglio 2011, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, (a sua volta modificato dalle misure previste all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito in legge con modificazioni con la legge 24 febbraio 2012 n. 13) la cui attuazione è oggetto dell'affare in titolo:

La legge in vigore

l'attuale disciplina normativa si concretizza nelle seguenti misure:

il Ministero della difesa può stipulare con l'armatoria privata italiana e con altri soggetti aventi analogo potere di rappresentanza, convenzioni per la protezione delle navi battenti bandiera italiana che debbano attraversare spazi marittimi internazionali a rischio di episodi di pirateria – individuati con decreto emanato dal Ministero della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e delle infrastrutture e dei trasporti e valutate le indicazioni periodiche dell'IMO – ricorrendo all'imbarco, a titolo oneroso e a richiesta degli armatori, di nuclei militari di protezione (NMP) della Marina (composti eventualmente anche di personale di altre Forze armate) dotati di armamento previsto per l'espletamento del servizio;

i predetti NMP sono chiamati ad operare in conformità con le direttive e le regole di ingaggio emanate dal Ministero della difesa; ed al comandante di ciascun nucleo ed al personale da esso dipendente, sono attribuite le funzioni di ufficiale di agente di polizia giudiziaria riguardo ai reati di cui agli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del Codice di procedura penale;

per la fruizione dei servizi di protezione mediante i NMP, gli armatori devono provvedere al ristoro dei relativi oneri (con somme corrisposte mediante versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, riassegnati entro sessanta giorni ai relativi capitoli di previsione di spesa del Ministero della difesa), comprensivi delle spese per dei NMP e di quelle necessarie per le convenzioni stipulate;

al personale dei NMP sono infatti corrisposti il compenso forfetario di impiego e le indennità previsti per i militari imbarcati sulle unità della Marina negli spazi internazionali, e ad essi sono applicabili le misure di ordine penale previste dal codice penale militare di pace;

nell'ambito delle attività internazionali di contrasto della pirateria e della partecipazione di personale militare alle operazioni, nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione militari NMP, l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano in acque internazionali individuate con il citato decreto ministeriale;

l'impiego delle guardie giurate è consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle *best management practices* di autoprotezione del naviglio definite dall'IMO che fanno ricorso a guardie giurate individuate tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, a condizione che abbiano superato i corsi teorico-pratici previsti *ex* articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

il personale di protezione privato, nell'espletamento delle attività di contrasto alla pirateria entro i limiti territoriali delle acque internazionali a rischio, può utilizzare le armi comuni da sparo nonché in dotazione delle navi, appositamente predisposte per la loro custodia, detenute previa autorizzazione del Ministro dell'interno rilasciata all'armatore ai sensi dell'articolo 28 del T.U.L.P.S., e rilasciata anche per l'acquisto, il trasporto e la cessione in comodato al medesimo personale;

il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, è poi incaricato di emanare un decreto (la cui data di efficacia era inizialmente fissata al 31 di marzo 2012) per la definizione delle modalità attuative relative al porto e al trasporto delle armi e del relativo munizionamento, alla quantità di armi detenute a bordo della nave e la loro tipologia, all'imbarco e allo sbarco delle armi dai porti limitrofi alle zone a rischio pirateria oltre che al porto e al trasporto delle stesse, nonché ai rapporti tra il personale di protezione privata ed il comandante della nave;

27 settembre 2012 — 28 — 4^a Commissione

la deroga, fino al 31 dicembre 2012, all'imbarco anche delle guardie giurate che non abbiano frequentato i corsi previsti per l'espletamento di servizi di sicurezza sussidiaria, purché abbiano partecipato per almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi con certificato rilasciato dal Ministero della difesa;

direttamente ovvero indirettamente connessa all'attuazione delle misure anti-pirateria marittima di cui alla legge n. 130 del 2 agosto 2011, è prevista la derivante normativa di rango secondario ed accordi;

il decreto del Ministro della difesa – sentiti il Ministro degli affari esteri e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'IMO – del 1° settembre 2011 recante «Individuazione degli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria nell'ambito dei quali può essere previsto l'imbarco dei Nuclei militari di protezione (NMP)»;

il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti n. 963 del 7 ottobre 2011 recante «Disciplina delle procedure tecnico-amministrative afferenti la materia della sicurezza della navigazione e la sicurezza marittima in relazione alle misure urgenti antipirateria»;

il decreto del Ministro dell'interno – di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti – per la «Determinazione delle modalità attuative dell'articolo 5, commi 5, 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 e successive modificazioni, concernenti l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio di pirateria», non ancora emanato;

il «Protocollo d'intesa tra Ministero della difesa e la Confederazione italiana armatori (CONFITARMA)» siglato in data 11 ottobre 2011, reso operativo dalla «Convenzione tra Ministero della difesa e l'armatore, che intende fruire della prestazione di servizi finalizzata alla protezione delle Navi di bandiera italiana mediante l'imbarco di Nuclei Militari di Protezione»;

L'implementazione della legge n. 130, 2011

L'«Opzione militare»

alla data odierna (fatta esclusione per il regime derogatorio introdotto con le citate recenti modifiche alla legislazione vigente di non immediata applicazione) la mancata emanazione del decreto attuativo regolamentante l'impiego di guardie armate private, rende percorribile, per le imprese armatoriali intenzionate ad avvalersi di protezione armata a bordo, la sola opzione dei NMP forniti dal Ministero della difesa;

NMP, LA MISSIONE

i presupposti all'impiego dei NMP si riassumono nei seguenti punti: l'impiego solo su navi battenti bandiera nazionale, l'adesione alla conven-

zione Difesa-CONFITARMA, e l'adozione da parte della nave mercantile, delle *best management practices* (ovvero di tutte le norme di sicurezza e di difesa passiva per il transito nell'area a rischio di pirateria). Punti dai quali discende la missione assegnata al nucleo militare di protezione: assicurare, nell'ambito delle capacità disponibili, la protezione diretta dei mercantile, allo scopo di elevare il livello di sicurezza e garantire la libertà di navigazione;

la protezione dei NMP è pertanto incentrata sulla difesa della nave mercantile e non si spinge a debellare il fenomeno della pirateria in senso lato;

i compiti di missione dei NMP possono riassumersi in quattro punti essenziali, ovvero: proteggere gli equipaggi e i vettori navali nazionali, acquisire e condividere informazioni operative, concorrere all'addestramento degli equipaggi all'applicazione delle pratiche per la messa in sicurezza dell'unità mercantile, supportare il Comandante nelle attività decisionali di evasione per evitare un attacco;

NMP, IL DISLOCAMENTO

al fine di assolvere la missione assegnata ai NMP, la Marina ha appositamente qualificato del personale del Reggimento San Marco, che alimenta le squadre operanti a bordo delle navi militari in nuclei costituiti da 6 fino a 9 militari, a seconda della tipologia della nave, i cui turni di dispiegamento in teatro sono di circa 2-3 mesi per nucleo, trascorsi per circa tre quarti in attività in mare;

un rapporto sull'attività degli NMP fornito dall'ammiraglio De Giorgi, audito nell'ambito dell'indagine conoscitiva collegata all'affare assegnato in titolo, indica che – al mese di aprile 2012 – vi sono 12 *team* (composti da 6-8 militari a seconda del tipo di mercantile) impegnati nelle attività di contrasto alla pirateria, di cui 8 dislocati in area di operazioni (tra cui 5 pronti ad imbarcare e 3 impegnati nelle attività di protezione in atto) e 4 nuclei attualmente in Italia (nella sede di Brindisi della forza da sbarco) per ricondizionamento, ed 8 attività future di protezione già pianificate;

dall'avvio dell'operazione, avvenuta il 28 ottobre 2011, alla data del 14 settembre sono state eseguite 105 attività di protezione su un complessivo di 134 richieste. Le 29 richieste valutate come non eseguibili derivano, per 15 casi dalla mancata osservanza dei termini stabiliti della convenzione per avere accesso al servizio e, per 14 casi, dall'indisponibilità di team al momento del transito della nave in area;

relativamente ai costi per l'opzione di protezione militare armata, gli stessi sono a carico dell'armatore che procede al rimborso degli oneri connessi con l'impiego dei NMP, incluse le spese accessorie per il personale, il funzionamento e il sostegno logistico in area, di cui all'articolo 2 dell'*Addendum* allo schema di convenzione tra il Ministero della difesa e i singoli armatori, allegato al Protocollo di intesa tra il Ministero della di-

fesa e la Confitarma, che risultano pari a 467,00 euro a persona giornalieri, ovvero 3.882,00 euro al giorno per un nucleo di 6 unità;

relativamente al passaggio a terra dei NMP sono stati individuati in prossimità dell'area riconosciuta a rischio pirateria dalla Comunità internazionale – alcuni porti nei quali l'imbarco e lo sbarco dei nuclei è regolato mediante richieste di *diplomatic clearance* formulate di volta in volta per ciascun nucleo, in vista tuttavia della sottoscrizione di duraturi accordi con i singoli paesi rivieraschi per lo stazionamento ed il transito dei militari italiani impiegati nei NMP;

NMP, LA CATENA DI COMANDO E CONTROLLO

la catena di comando e controllo dei Nuclei Militari di Protezione prevede che il comando operativo sia detenuto dal Capo di Stato maggiore della Difesa che ha delegato il controllo operativo al Comandante del Comando operativo di vertice interforze (COI). Il Comandante del COI, a sua volta, esercita il controllo operativo per il tramite del Comando in Capo della Squadra Navale (CINCNAV) che a sua volta dispone l'imbarco dei *team* e segue in modo continuo l'attività condotta dal personale a bordo, fino al loro sbarco per una successiva missione, mentre il comando tattico viene esercitato dal comandante (capo *team*) del Nucleo stesso;

la citata Convenzione, all'articolo 4, paragrafi 4.1 e 4.2, prevede espressamente che le scelte inerenti alla navigazione e alla manovra della nave siano di competenza del comandante del mercantile, laddove altresì l'articolo 4, paragrafo 4.6 prevede che, in caso di minaccia e rischio determinato da attacco armato, il comandante della nave non possa addurre ragioni di sicurezza per cedere alla minaccia, senza un'espressa manifestazione di volontà da parte del comandante del NMP;

NMP, LE RESPONSABILITÀ

l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 107 del 2011, convertito con legge n. 130 del 2011, prevede che al comandante di ciascun NMP faccia capo la responsabilità esclusiva dell'attività di contrasto alla pirateria. Per cui, al personale militare sono attribuite le funzioni di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria ai soli fini dei reati di cui agli articoli 1135-1136 del Codice della navigazione, concernenti gli atti di pirateria, mentre, al di fuori del suddetto contesto, il controllo e la responsabilità della nave sono del comandante della stessa, facendo salve le attribuzioni del comandante del mercantile in ordine a tutti gli aspetti dell'attività di navigazione non correlati alla funzione militare di tutela;

sotto il profilo assicurativo l'armatore è tenuto a mantenere idonee coperture per responsabilità civile verso terzi, e specificatamente per i danni al personale NMP che dovessero derivare per colpa imputabile all'armatore o i suoi ausiliari; rinunciare ad ogni azione di rivalsa per responsabilità contrattuali in cui dovesse incorrere l'Armatore in ragione delle deviazioni dalla rotta commerciale effettuate per consentire l'imbarco e/o lo sbarco del NMP, nonché delle esigenze di custodia e sbarco

delle persone eventualmente arrestate o fermate; nonché informare tempestivamente la predetta centrale operativa e il NMP di ogni possibile implicazione per lo sbarco del predetto NMP in relazione alla rotta della nave;

L'«Opzione privata» e il decreto ministeriale (articolo 5, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107)

come ricordato, al fine di consentire l'imbarco a bordo del naviglio mercantile di guardie giurate private, le norme in titolo pongono alcune condizioni generali che inquadrano il loro utilizzo entro alcuni limiti ovvero: le aree in cui possono operare le guardie giurate sono quelle individuate con decreto del Ministro della Difesa, sentiti il Ministro degli affari esteri e quello dei trasporti, che tengono conto dei rapporti periodici dell'IMO; l'imbarco può avvenire solo su navi mercantili battenti bandiera italiana; la nave deve aver predisposto almeno uno dei dispositivi consigliati dall'IMO e definiti nelle best management practices elaborate da tale organizzazione (come barriere di filo spinato, idranti, cittadelle fortificate, ecc); le guardie giurate devono essere autorizzate ai sensi degli articoli 133 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e quindi ottenere la licenza del Ministro dell'interno per il possesso delle armi e l'autorizzazione del Prefetto a svolgere il sevizio; le guardie giurate devono aver superato i corsi teorico-pratici stabiliti con decreto del Ministro dell'interno (decreto 1 settembre 2, n. 14 di attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 2 luglio 205, n. 144, convertito in legge 31 luglio 2005, n. 155); ed esse sono di preferenza scelte tra coloro che abbiano prestato servizio nelle forze armate anche come volontari:

l'attuazione delle regole sottese all'utilizzo di personale armato a bordo, sono affidate all'emandando decreto del Ministro dell'interno –di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti- per la «Determinazione delle modalità attuative dell'articolo 5, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 e successive modificazioni, concernenti l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio di pirateria» del quale questa Commissione ha acquisito una bozza avanzata, fornita dal Ministero dell'interno, nell'ambito dell'indagine conoscitiva correlata all'affare assegnato in titolo;

il ritardo nell'emanazione del decreto attuativo sull'utilizzo delle guardie private armate, ha obbligato il Governo ad inserire nel decreto legge del 29 dicembre 2011 una modifica al predetto articolo 5 per ovviare, almeno in parte e in via transitoria, alla situazione di stallo in merito all'applicabilità del provvedimento, stabilendo che, fino al 31 dicembre 2012, sia possibile l'imbarco anche delle guardie giurate che non abbiano frequentato i corsi previsti per l'espletamento di servizi di sicurezza sussidiaria, purché abbiano ovviamente partecipato per almeno sei mesi,

quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi con certificato rilasciato dal Ministero della difesa;

il citato decreto ministeriale di attuazione della normativa inerente l'imbarco di guardie giurate a protezione del naviglio mercantile italiano risulta oggetto - come indicato dal rappresentante del Ministero dell'interno audito nell'ambito della richiamata indagine conoscitiva - di un approfondimento per quanto riguarda alcuni particolari aspetti: 1) i corsi di formazione delle guardie giurate (inquadrati nell'ambito di quanto già statuito da uno specifico decreto del ministro dell'Interno del 2009, che prende in considerazione anche la possibilità di ricorrere a centri di formazione privati, dovranno altresì prevedere anche una formazione di tipo specialistico per quanto riguarda l'impiego di armi normalmente non utilizzate, sul territorio nazionale dalle guardie giurate; e tali corsi dovranno avere una durata, tale comunque da garantire un livello formativo più che adeguato posto che parte dell'attività di preparazione sarà comunque curata dalle Forze armate); 2) l'aver svolto il servizio militare (che la formulazione della normativa di riferimento non configura quale elemento necessario ed esclusivo, coordinandosi pertanto con quanto previsto dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sulla possibilità, per qualsiasi cittadino dell'Unione europea, di svolgere il compito di operatore di sicurezza privata); 3) i rapporti intercorrenti tra il comandante della nave e le guardie giurate imbarcate a bordo (laddove sul primo ricadrà la responsabilità di decidere l'impiego del personale di sicurezza); 4) ed infine, il transito degli armamenti;

considerato che:

l'utilizzo di *team* di privati anziché di militari in servizio – proprio per la natura privatistica del rapporto che si viene a delineare – può evitare, in caso di incidenti (purtroppo sempre possibili), complicazioni di carattere diplomatico con delicate dispute di diritto internazionale;

il contesto di immutata emergenza-urgenza della minaccia piratesca ai nostri interessi nazionali impone l'attuazione della legge n. 130 del 2011, la quale, pur presentando numerosi aspetti innovativi, non riesce a rispondere in maniera coerente ed esaustiva ai fini che si prefigge: a causa di una sovrapposizione di legittimi interessi istituzionali, che non hanno trovato un efficace punto di caduta; e a causa di un'insufficiente chiarezza del combinato disposto, che ha impedito un agevole passaggio dalle intenzioni dell'articolato alla complessa realtà dell'autodifesa dalla pirateria marittima;

l'individuazione della scadenza del 31 dicembre 2012 della deroga all'imbarco – ad alcune condizioni – anche di guardie giurate che non hanno superato i corsi teorico-pratici previsti per legge, appare insufficiente allo scopo di una funzionale implementazione dei suddetti corsi e rischia di venir meno alle esigenze di sicurezza dell'armatoria nazionale;

il ritardo verificatosi per l'autorizzo all'imbarco, da parte delle imprese armatoriali, di operatori di sicurezza privata a bordo delle navi battenti bandiera italiana, risente di un contesto italiano assai diverso dalla realtà anglosassone, in cui il contributo dei servizi di sicurezza privata interessa sia la sicurezza, sia la raccolta delle informazioni;

posta la delicatezza dei servizi in questione (che necessita di un'approfondita formazione specifica ad oggi non ancora in possesso delle guardie giurate) esiste una questione relativa all'inquadramento contrattuale per le guardie giurate impiegate in servizi anti-pirateria marittima laddove l'attuale CCNL di categoria, non contemplando tali figure, non prevede né i rischi/indennità legati al servizio in questione né tanto meno un orario di lavoro compatibile con l'attività richiesta;

al pari della nozione concettuale di guardia giurata, occorrerebbe ripensare anche – magari attraverso la definizione di appositi strumenti legislativi – quella di istituto di vigilanza privata (come definita dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), che, allo stato attuale dei fatti, si riferisce generalmente alla gestione della cosiddetta «sicurezza sussidiaria» in ambienti non particolarmente ostili, come possono essere quelli presenti sul territorio nazionale, mentre la protezione delle navi che transitano in acque colpite dal fenomeno della pirateria è compito di ben altra natura. Tale comunque da richiedere una formazione specifica degli operatori, capace di prendere in considerazione aspetti completamente nuovi ed inediti (come, ad esempio, l'attitudine a mantenere il controllo quando si cade in mare e la comprensione delle relative procedure di salvataggio);

l'attività degli operatori di sicurezza privata non concerne tanto il contrasto alla pirateria quanto l'attività di legittima difesa degli armatori, risultando inerente a compiti di sicurezza sussidiaria, questa reca un forte contributo alla prevenzione degli attacchi pirateschi, concretizzandosi in una duplice attività: di analisi ed *intelligence*, i cui dati ricavati da ogni singolo operatore possono essere messi a disposizione di tutti al fine di tracciare una mappa aggiornata dei rischi (da confrontare anche con le condizioni climatiche); e di formazione e definizione di regole utili alla gestione della forza;

la normativa in vigore risulta apparentemente carente riguardo ai soggetti autorizzati all'autodifesa armata, non contemplando in maniera esplicita né le navi da crociera né le navi da pesca oceanica battenti bandiera italiana, pur essendo queste ultime particolarmente esposte alla minaccia piratesca per via della loro forzata stanzialità in determinate aree dell'Oceano indiano;

si ravvisa la necessità che l'armatore possa avvalersi, anche nel ramo privato, di personale altamente qualificato, dotato dei necessari strumenti operativi rispetto ad i NMP. Poiché, nel sistema individuato dalla vigente legislazione, apparirebbe incoerente non consentire ai servizi di sicurezza privata di garantire gli stessi standard attualmente offerti dal personale militare. A meno di non voler configurare quest'ultimo come l'unico ed effettivo strumento disponibile per la protezione delle navi il che contrasterebbe però con lo spirito e la forma della norma voluta dal legislatore;

alla luce delle difficoltà emerse in sede di predisposizione del regolamento attuativo previsto dal richiamato comma 5-ter sul tema della

formazione delle guardie private, si ricorda inoltre che il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, all'articolo 6 disciplina l'addestramento del personale addetto ai controlli di sicurezza (il cui contingente deve essere numericamente adeguato alle specifiche esigenze, rimettendone l'organizzazione ai soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria di cui al decreto stesso attraverso specifici corsi teorico-pratici, anche per il tramite di organizzazioni esterne) e che spetta al Ministero dell'interno –Dipartimento della pubblica sicurezza- provvedere a definire i programmi di addestramento del personale, differenziandoli a seconda dei compiti cui sarà chiamato il personale e che pertanto tali disposizioni e compiti dovranno trovare tempestiva e coerente applicazione in relazione all'innovativa fattispecie di guardia giurata configurata dalla legge in titolo;

il servizio offerto dalla Difesa in ordine ai NMP non copre tutta la domanda proveniente dall'armatoria, si ritiene indispensabile rivedere la norma di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 107 del 2011, in base al quale l'utilizzo di operatori privati sarebbe consentito solo nelle ipotesi in cui non sono previsti i servizi di protezione offerti dalla Difesa, precisando sia il concetto di concreta indisponibilità dei servizi offerti dalla Marina sia i tempi di attesa necessari all' armatore per poter ricorrere a soluzioni alternative. Tanto più che tale regime giuridico di preminenza concesso al Ministero della difesa appare confliggere con la normativa commerciale nazionale e comunitaria, in base alle quali nessuno può avere diritto di prelazione rispetto all'erogazione di un servizio commerciale, sia pur armato;

in ordine all'aspetto formativo, così come disposto nella richiamata bozza di decreto attuativo di cui al comma 5-ter del decreto-legge n. 107 del 2011, emergono inoltre potenziali situazioni di distorsione del mercato nella fattispecie in cui il soggetto pubblico Ministero della difesa è chiamato ad esprimere una valutazione in capo alla procedura di abilitazione all'imbarco delle guardie giurate private, pur essendo direttamente coinvolto nella dinamica commerciale concorrenziale con i medesimi soggetti;

ancora in base al citato comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 107 del 2011, ovvero nei casi di impiego di guardie giurate nei casi di non previsione dei servizi di protezione dei NMP, tali guardie sono riferite agli articoli 133 e 134 T.U.L.P.S. (cittadini italiani, imprese italiane di vigilanza, cittadini UE) senza contemplare esplicitamente l'articolo 134-bis T.U.L.P.S. relativo all'utilizzo di imprese UE di vigilanza, leader nel settore dei servizi di sicurezza a bordo delle navi mercantili, che non potranno svolgere i servizi a bordo del naviglio italiano, al pari di cittadini extracomuntari e, soprattutto, delle imprese di vigilanza extra europee, che costituiscono la stragrande maggioranza del mercato dei servizi di vigilanza privata armata;

valutato pertanto che fra le molteplici questioni aperte che ostano alla completa ed efficace implementazione della legge, la mancanza della decretazione derivata sui team di sicurezza privata rappresenta una delle principali criticità;

stante che la bozza del citato decreto ministeriale acquisita da questa commissione nell'ambito dell'affare assegnato in titolo – seppur rispondente ad un'esigenza di un esaustiva regolamentazione della materiapresenta alcuni punti suscettibili di modifiche, in assenza delle quali l'imbarco di personale di sicurezza privato a bordo risulterebbe tecnicamente poco appetibile a chi, per legge, volesse farvi ricorso, e allontanerebbe la complessiva disciplina in attuazione dalle esigenze dei traffici internazionali e della prassi dello *shipping*;

considerato altresì che il Ministro dell'interno, audito nell'ambito della richiamata indagine conoscitiva, ha sottolineato come la risposta al complesso problema dell'autodifesa dalla pirateria marittima, tenendo conto della difficoltà di garantire adeguata protezione a tutte le navi interessate in un ambito estremamente ampio, non possa prescindere dal ricorso ad un sistema di sicurezza integrato basato sull'utilizzo dei Nuclei militari di protezione e quello dei cosiddetti *contractors*, sottolineando – al contempo- come l'attività regolamentare del Ministero sia comunque volta a coniugare le ineludibili esigenze di controllo a quelle di semplificazione e funzionalità;

osservato inoltre nel combinato disposto della norma di rango primario con l'emanando decreto attuativo che: non vengono espressamente prese in considerazione due fondamentali normative internazionali (SO-LAS '74; ISPS Code), recepite in Italia, proprio in tema di *safety* (sicurezza della navigazione) e *security* (sicurezza marittima) sia a livello di singola nave che a livello di società di navigazione; che in molti casi si presuppone che la nave abbia un costante contatto con il territorio italiano (circostanza valida limitatamente per i traffici di linea laddove molte navi, pur di bandiera italiana, non toccano mai porti italiani, né entrano in acque territoriali italiane); non risulta sufficientemente valutato l'impatto di detta disciplina con il codice ISM (Codice internazionale della gestione della sicurezza delle navi) e con le procedure di *risk assessment* (valutazione del rischio) imposte alla società armatoriale;

rilevato che il Governo punta ad un adeguamento del quadro normativo nazionale per i nuclei militari, alla luce delle esperienze dei primi sei mesi di attività;

ravvisata la necessità di consentire all'armatoria di poter usufruire nella maniera più flessibile dei servizi di protezione armata –militare o privata- a bordo del proprio naviglio. Al fine di favorire ed incoraggiare l'immatricolazione con bandiera italiana, riportando al tricolore quelle navi che, pur riconducibili ad interessi nazionali, battono attualmente bandiere di altri Paesi dotati di una più duttile ed efficace legislazione in materia;

impegna il Governo a:

1. estendere in maniera esplicita, sia nella normativa di rango primario che in quella derivata di rango secondario, ancorché non escluso in termini generali dalla vigente normativa, la platea delle imbarcazioni possibili destinatarie dei servizi di protezione armata anche al naviglio da pesca e a quello da trasporto passeggeri;

- 2. intensificare il negoziato con i paesi della regione, al fine di pervenire alla rapida finalizzazione degli accordi di stazionamento e transito con paesi rivieraschi per i nuclei militari di protezione, onde evitare di richiedere, di volta in volta, la *diplomatic clearance* per ciascuno di essi;
- 3. valutare l'opportunità, nella prospettiva di conseguire l'obiettivo di maggiore efficacia delle misure di protezione, e per rispondere ad eventuali nuove iniziative di cooperazione internazionale anti-pirateria, di estendere l'area determinata all'interno dell'Oceano indiano ad ulteriori spazi marittimi interessati da episodi di pirateria al danno del naviglio nazionale, come, ad esempio, il Golfo di Guinea;
- 4. tenendo conto delle impreviste problematiche emerse nell'ambito della vicenda che vede tuttora due fucilieri del reggimento San Marco trattenuti dalle autorità di un paese straniero, a precisare ulteriormente, anche mediante introduzione di una variante al protocollo Difesa CONFITARMA, la ripartizione della responsabilità fra comandante della nave e comandante del NMP in caso di azione, al fine di una prioritaria tutela del personale militare impiegato in tali delicati compiti;
- 5. garantire che i recenti provvedimenti di riduzione di bilancio inerenti il comparto difesa e sicurezza, nelle more della piena implementazione dell'autorizzazione all'imbarco operatori di sicurezza privata per l'autoprotezione armata, non influiscano, anche indirettamente, sulla disponibilità numerica ed operativa dei NMP;
- 6. prorogare per via legislativa fino al 31 dicembre 2013 la deroga in atto all'imbarco ad alcune condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto in parola anche di guardie giurate che non hanno superato gli appositi corsi teorico-pratici onde consentire un'adeguata implementazione dei suddetti corsi;
- 7. prevedere un centralizzazione di tutta la procedura di autorizzazione all'imbarco dei *team* privati armati presso un'unica Direzione competente onde evitare possibili disomogeneità territoriali nella valutazione e nei tempi di risposta alle richieste;
- 8. valutare la possibilità di inserire le seguenti previsioni –o, in alternativa, di recepirne i contenuti, in sede amministrativa, mediante circolari applicative successive- nel decreto attuativo di prossima emanazione (e prodotto in bozza dal Ministero dell'interno a questa Commissione), recante: «Determinazione delle modalità attuative dell'articolo 5, commi 5, 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 e successive modificazioni, concernenti l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio di pirateria»:
- a) all'articolo 1 (Finalità e ambito d'applicazione) individuare soluzioni alternative a quella configurata, ovvero precisarla, in cui il soggetto destinatario della norma è «l'armatore o un suo rappresentante»

quale persona fisica e non giuridica, al quale si concede personalmente la facoltà di impiegare guardie giurate nominate ai sensi dell'articolo 133 T.U.L.P.S. nonché l'autorizzazione necessaria per l'acquisto, il trasporto e la cessione in comodato delle armi necessarie all'attuazione servizi di protezione, tenendo inoltre presente che la formula di cessione in comodato delle armi in Italia non esiste, ove queste risultano personali e incedibili e le cui responsabilità d'uso rimangono sempre in capo al titolare;

- b) all'articolo 3 (servizi di protezione del naviglio mercantile), introdurre, al comma 1, elementi volti a stabilire procedure che consentano di fissare tempi contenuti e certi per la risposta, da parte del Ministero della difesa, sulla previsione di impiego dei NMP richiesti dall'armatore; anche al fine di consentire a quest'ultimo, nel caso di una decisione del Ministero della difesa di «non previsione di impiego» dei NMP, di potersi avvalere, con la necessaria tempestività, di alternativi servizi di protezione privata:
- inserire al comma 1, come suggerito per l'articolo 2, lettera *d*), un richiamo all'articolo 134-*bis* T.U.L.P.S., considerando anche l'articolo 260-*bis* del R.D. 635/40, sempre ai fini del possibile utilizzo di istituti di vigilanza comunitari;
- precisare ed ampliare, al comma 1, la funzione degli istituti di vigilanza privata autorizzati ai sensi dell'articolo 134 T.U.L.P.S., in quanto tali soggetti che mai più vengono citati nel resto del documento considerato parrebbero relegati al ruolo di meri prestatori di manovalanza specializzata al quale l'armatore deve provvedere (secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 1, 6 ed 8) all'approvvigionamento delle armi, esponendo lo stesso a rilevanti responsabilità civili e penali dai conseguenti significativi oneri assicurativi;
- verificare, al comma 2, le possibili incongruenze derivanti dal combinato disposto dell'articolo 138 T.U.L.P.S., nel quale si richiama l'articolo 134-bis, con l'assenza di riferimenti a quest'ultimo articolo nell'intero provvedimento, al fine di evitare problemi di concorrenza e relativi ricorsi giudiziari tra imprese di vigilanza italiane ed europee, laddove ad oggi risultano esclusi cittadini e/o imprese extraeuropee per l'espletamento dei servizi di cui al presente comma;
- i corsi teorico-pratici di cui al comma 2, lettera *b*), dovrebbero inoltre comprendere una formazione che preveda i seguenti insegnamenti: primo soccorso medico (*first aid training*); corso base *Standards of Training*, *Certification&WatchkeepingÊF1Ë* (*STCW*) *Convention*; corso base *Best Management Practice*; corso di lingua inglese;
 - al comma 2, lettere b) e c) prevedere che i corsi teorico-pratici:
- possano essere svolti prevalentemente mediante la collaborazione delle società o associazioni di società private del settore della sicurezza privata già in possesso dell'addestramento necessario e presenti sul mercato nazionale ed internazionale;
- presentino una durata compatibile ai costi di impresa; contemplino contributi da parte del Ministero dell'interno in ordine alla forma-

zione sugli aspetti normativi, e una supervisione delle Capitanerie di Porto in ordine a materie quali la *safety* e quelle correlate alla navigazione, oltre che un loro contributo in termini di valutazione finale dei candidati;

- al comma 3, coerentemente ad un analogo provvedimento di natura legislativa, posporre la data del 31.12.2012 al 31.12.2013, vista la necessità di organizzare ed espletare i corsi di cui alla lettera b), comma 2 con maggiore accuratezza ed efficacia;
- c) all'articolo 4 (Caratteristiche delle navi per lo svolgimento dei servizi di protezione), al comma 1, evitare di restringere alle sole navi mercantili la possibilità di usufruire dei servizi di protezione;
- d) all'articolo 5 (condizioni e modalità per lo svolgimento dei servizi):
- al comma 1, garantire che il regolamento tecnico di servizio, nel caso in cui le guardie giurate siano dipendenti dell'armatore, interagisca correttamente con la sicurezza della navigazione (SMS) dell'armatore; sostituire inoltre l'ipotesi della Provincia di iscrizione della nave, con quella della sede legale della società, in quanto le navi appartenenti ad una medesima società di navigazione possono essere iscritte presso differenti compartimenti marittimi;
- al comma 2, lettera b) effettuare un riferimento al codice della navigazione ed all'ulteriore disciplina nazionale e internazionale vigente, per meglio disciplinare la responsabilità del comandante e dell'armatore;

c) all'articolo 6 (Armamento):

- al comma 1, laddove l'autorizzazione ai sensi degli articoli 8 e 9
 della legge n. 110 del 1975 prevede requisiti ed esami per il porto d'armi per singole persone, pertanto incompatibili con una società di navigazione, si specifichi a quale soggetto (se all'armatore o al comandante) ci si riferisca;
- sempre al comma 1, valutare l'eventualità di sostituire il concetto di armi 'acquisite' a quella prevista di armi 'acquistate' dall'armatore;
- coerentemente alla possibilità di prevedere un centralizzazione di tutta la procedura di autorizzazione all'imbarco dei *team* privati armati presso un'unica Direzione competente;
- al comma 3 e conseguentemente al comma 5, in merito agli armadi metallici corazzati, esplicitare il requisito dell'approvazione dell'ente di classifica secondo i parametri e le regole tecniche del Registro Navale Italiano (R.I.N.A.) ed, altresì, stabilire che detti spazi siano del tutto identici a quelli già previsti per il deposito delle armi in caso di imbarco dei NMP;
- 9. valutare altresì la possibilità di configurare adeguate coperture assicurative da parte dell'istituto di vigilanza per massimali non inferiori a 5 milioni di dollari (R.C. verso terzi); contemplando la compatibilità dell'ipotesi di utilizzo diretto delle guardie giurate *ex* articolo 133

T.U.L.P.S. con le usuali coperture assicurative; e infine permettere, per una maggiore duttilità del servizio di protezione privata alle esigenze di flessibilità proprie dell'armatore, il trasbordo del team di sicurezza privato da nave a nave, equiparando, sotto questo aspetto, le facoltà delle guardie giurate a quelle del nucleo militare di protezione delle navi.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 27 settembre 2012

Plenaria 768^a Seduta

Presidenza del Presidente AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(3463) Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, ed in parte non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore MAZZARACCHIO (*PdL*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.4, 1.5, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54 e 2.0.1.

Risulta, poi, necessario appurare l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura degli emendamenti 1.24, 1.27, 1.28, 1.32, 1.45 e 1.49.

Occorre valutare, in relazione al testo, gli emendamenti 1.34 e 1.35. L'emendamento 1.41 appare potenzialmente oneroso.

Occorre, inoltre, valutare gli effetti finanziari della proposta 2.2.

Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario POLILLO concorda con la valutazione del Relatore circa i profili di onerosità degli emendamenti 1.4, 1.5, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54 e 2.0.1, sui quali formula un avviso di contrarietà.

Il senatore VACCARI (*LNP*) chiede i motivi alla base della valutazione degli emendamenti 1.5, 1.51 e 1.52, sui quali ritiene che ci si possa limitare ad esprimere un parere di semplice contrarietà.

Il presidente AZZOLLINI fa presente come i suddetti emendamenti sostituiscano interamente l'articolo 1, predisponendo un meccanismo finanziario di portata indeterminata, tale da richiedere una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Successivamente, il sottosegretario POLILLO esprime una valutazione negativa sugli emendamenti 1.24, 1.27, 1.28, 1.32, 1.45 e 1.49, in quanto risultano carenti le risorse utilizzate a copertura.

Altresì, formula un avviso negativo sugli emendamenti 1.34, 1.35 e 1.41.

Il PRESIDENTE concorda con la valutazione del rappresentante del Governo, fatta eccezione per la proposta 1.41, sulla quale ritiene che non vi siano osservazioni da formulare, in quanto il ricorso alla procedura di evidenza pubblica non può di per sé considerarsi produttivo di maggiori oneri.

In seguito, il sottosegretario POLILLO si esprime in senso contrario sull'emendamento 2.2, osservando la necessità di acquisire un'apposita relazione tecnica.

Il senatore VACCARI (*LNP*) dissente da tale valutazione, osservando come l'emendamento intervenga soltanto sulla determinazione dei requisiti di salubrità dell'aria.

Il PRESIDENTE osserva come la valutazione non ostativa su tale emendamento debba essere condizionata all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Pertanto, alla luce del dibattito svoltosi, il relatore MAZZARAC-CHIO (*PdL*) propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.4, 1.5, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 2.0.1, 1.24, 1.27, 1.28, 1.32, 1.45, 1.49, 1.34 e 1.35.

Sull'emendamento 2.2 esprime parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti».

La Commissione approva.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che, al termine della seduta odierna, è convocata una seduta della Sottocommissione per i pareri.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

Sottocommissione per i pareri 185^a Seduta

Presidenza del Presidente AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta inizia alle ore 9.25.

(2642) IZZO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi

(Parere alla 10^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il rappresentante del GOVERNO consegna una nota di chiarimenti sul provvedimento in esame.

Alla luce dei chiarimenti acquisiti, il relatore TANCREDI (*PdL*) propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Sugli emendamenti il parere è di nulla osta».

La Sottocommissione approva.

La seduta termina alle ore 9,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

Giovedì 27 settembre 2012

Plenaria 349^a Seduta

Presidenza del Presidente GIULIANO

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3471) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011, approvato dalla Camera dei deputati

(3472) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012, approvato dalla Camera dei deputati (Esame congiunto e rinvio)

Il presidente GIULIANO (*PdL*), relatore, illustra congiuntamente i due disegni di legge, soffermandosi sulle parti di competenza della Commissione. In particolare, evidenzia gli importi delle variazioni allo stato di previsione del Ministero del lavoro contenute nel disegno di legge per l'assestamento del bilancio dello Stato e della conseguente spesa complessiva. Osserva che, come evidenziato nella nota illustrativa dello stato di previsione, le principali variazioni proposte con l'assestamento sono il risultato di un'attenta e rigorosa valutazione delle richieste delle Amministrazioni e riguardano l'integrazione di spese di natura indifferibile o inderogabile. La dotazione di residui passivi – come risulta dal disegno di legge di rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2011 – è pari a 18.507,0 milioni di euro, importo pertanto superiore rispetto alla stima effettuata dalla legge di bilancio iniziale. Propone conclusivamente l'espressione di un parere favorevole su entrambi i disegni di legge.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

IGIENE E SANITÀ (12a)

Giovedì 27 settembre 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 206

Presidenza del Presidente TOMASSINI

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,15

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3248 (TERAPIA INTENSIVA APERTA)

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Giovedì 27 settembre 2012

Plenaria

Presidenza del Presidente Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 8,50.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di schemi di regolamenti

Prosegue l'esame degli schemi di regolamenti all'ordine del giorno.

Intervengono Massimo D'ALEMA (*PD*), presidente, i senatori Giuseppe ESPOSITO (*PdL*), Achille PASSONI (*PD*) e Gaetano QUAGLIA-RIELLO (*PdL*) e i deputati Ettore ROSATO (*PD*) e Pietro LAFFRANCO (*PdL*).

Con distinte votazioni vengono infine approvate le proposte di parere presentate dai relatori e modificate sulla base della discussione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori sulle quali intervengono i senatori Giuseppe ESPOSITO (PdL) e Achille PASSONI (PD).

La seduta termina alle ore 9,40.